



Tribunale di Pesaro

Liquidazione controllata: Riccardo Domenico (19/2023)

Giudice Delegato: Dr. Lorenzo Pini

Liquidatore: Avv. Elia Pantaleoni

Stato passivo creditori

Domande tardive

Procedura: 00 - Riccardo Domenico

Surroghe incluse: NO

Int. Post-Fall inclusi: NO

Ordinamento: Cronologico

Domande: Tardive

Stato passivo creditori - 00 Riccardo Domenico

Tribunale ordinario di Pesaro - G.D. : Dr. Lorenzo Pini - Liquidazione controllata: Riccardo Domenico (19/2023)
Liquidatore: Avv. Elia Pantaleoni

	Massa - Cron Data domanda data formazione SP	Creditore Domiciliatario	RICHIESTA DEL CREDITORE		PROPOSTA DEL LIQUIDATORE			CREDITO AMMESSO		
			Privilegio	Chirografo	Privilegio	Chirografo	Escluso	Privilegio	Chirografo	Escluso
1	00-00005 22/02/2024 08/05/2024 PEC Creditore: avvraffaellagreco@pec.giuffre.it PEC Domiciliatario: avvraffaellagreco@pec.giuffre.it Codice fiscale creditore: 14108641003	FEDAIA SPV SRL c/o Avv. GRECO RAFFAELLA	0,00	1.360.600,00	0,00	0,00	1.360.600,00	0,00	0,00	1.360.600,00
					Il Liquidatore propone: Escluso per euro 1.360.600,00 in quanto non è stata fornita prova che il ritardo è dipeso da causa non imputabile alla ricorrente: la domanda tardiva, pervenuta in data 22/02/2024 è stata inviata oltre il termine di cui al comma 1 dell'art. 273 CCII (termine spirato il 08/10/2023 ovvero sessanta giorni dalla comunicazione pec ex art 270 comma 2 lett d) regolarmente ricevuta dalla società istante in data 09/08/2023).			Il Giudice, letta la nota del liquidatore avv. Pantaleoni, constatato che - non è in contestazione che il creditore Fedaia spv srl abbia presentato domanda tardiva di insinuazione al passivo ai sensi dell'art. 274 co. 7 cod. crisi; - per espressa disposizione di legge, la domanda tardiva è ammissibile solo se l'istante prova la non imputabilità del ritardo; rilevato che: - per non imputabilità si deve intendere l'esistenza di un impedimento oggettivo ed esterno oppure l'errore incolpevole; - nelle osservazioni presentate non vengono dedotte ragioni riconducibili alle categorie suddette, apparendo il ritardo dovuto ad un disguido interno nell'invio della domanda; - non vi è quindi possibilità di insinuare il credito tardivo (in ogni caso l'effetto esdebitatorio per i creditori anteriori non insinuati non è integrale, come affermato dal creditore, ma nei limiti di cui all'art. 278 co. 2 cod. crisi); p.q.m. dichiara inammissibile la domanda di Fedaia spv srl, confermando, pertanto, definitivamente lo stato passivo predisposto dal liquidatore.		
			Totale somme		Totale somme			Totale somme		
Tot. cron: 1			0,00	1.360.600,00	0,00	0,00	1.360.600,00	0,00	0,00	1.360.600,00



TRIBUNALE DI PESARO

Il Giudice,

letta la nota del liquidatore avv. Pantaleoni,

constatato che:

(-) non è in contestazione che il creditore Fedaia spv srl abbia presentato domanda tardiva di insinuazione al passivo ai sensi dell'art. 274 co. 7 cod. crisi;

(-) per espressa disposizione di legge, la domanda tardiva è ammissibile solo se l'istante prova la non imputabilità del ritardo;

rilevato che:

(-) per non imputabilità si deve intendere l'esistenza di un impedimento oggettivo ed esterno oppure l'errore incolpevole;

(-) nelle osservazioni presentate non vengono dedotte ragioni riconducibili alle categorie suddette, apparendo il ritardo dovuto ad un disguido interno nell'invio della domanda;

(-) non vi è quindi possibilità di insinuare il credito tardivo (in ogni caso l'effetto esdebitatorio per i creditori anteriori non insinuati non è integrale, come affermato dal creditore, ma nei limiti di cui all'art. 278 co. 2 cod. crisi);

p.q.m.

dichiara inammissibile la domanda di Fedaia spv srl, confermando, pertanto, definitivamente lo stato passivo predisposto dal liquidatore.

Pesaro, il 23.10.2024

Il Giudice